

# **STATUTO FONDAZIONE**

## **"BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA"**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

1. È costituita una Fondazione denominata "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura", in forma abbreviata "BEIC", con sede in Milano via Dogana, 4 – 20123 Milano.
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Art. 2**

#### **Delegazioni e uffici**

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **Art. 3**

#### **Scopi**

La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la realizzazione e la gestione della "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura". In particolare, la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione della "Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura" (di seguito BEIC) e di gestire tutte le attività della Biblioteca.

La BEIC dovrà assumere le seguenti caratteristiche principali:

- una public library capace di rendere disponibile al pubblico, anche mediante il raccordo con i Sistemi e i Servizi Bibliotecari Nazionali e Internazionali, un vasto patrimonio documentario e informativo relativo a tutti i rami del sapere - nei diversi supporti fisici e digitali - una vasta serie di monografie, periodici, spartiti musicali, audio e audiovisivi, immagini, video ecc. e quant'altro la tecnologia propone e proporrà in futuro, attraverso le modalità più avanzate, collezionato e offerto con un approccio di contestualizzazione multimediale che ne faciliti l'esame in sede o in remoto;
- una biblioteca fisica e digitale costantemente orientata alla facilitazione della fruizione da parte di una utenza generale composta per età, interessi e formazione;
- una biblioteca capace di dare ampio spazio documentario specifico e varietà di servizi mirati a valorizzare anche le culture regionali e locali dell'intero continente e del Mediterraneo, contribuendo alla costruzione di una cultura europea realmente integrata, aperta al più vasto panorama internazionale;
- una infrastruttura documentaria di livello europeo e internazionale per la ricerca interdisciplinare integrata al servizio anche delle università e delle

imprese, nei settori della scienza e della tecnica, della letteratura e delle arti, delle scienze umane e sociali;

- un centro di servizi per l'apprendimento, la formazione e l'aggiornamento in sede e a distanza e un polo di eccellenza nella produzione di opere digitalizzate atto a costituire un punto di riferimento per le biblioteche nazionali e locali per salvaguardare e valorizzare il patrimonio librario e documentario;

La Fondazione, quindi, coerentemente con quanto sopra, intende ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere, ivi incluse le ricerche interdisciplinari integrate riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale, al mondo della cultura del libro e della multimedialità.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali e con personalità, artisti, istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire alla realizzazione delle attività gestite dalla BEIC e allo sviluppo della cultura del libro in tutte le sue manifestazioni.

Fermo e impregiudicato restando lo scopo della biblioteca fisica, tali finalità potranno venire perseguite e proseguite dalla Fondazione Beic nelle forme proprie di una moderna e avanzata struttura digitale multimediale anche indipendentemente dalla realizzazione della biblioteca fisica stessa.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) sovrintendere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, ponendo in essere tutte le attività ritenute necessarie alla realizzazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi concernenti la BEIC fisica e digitale, approvati dai competenti organi della Fondazione stessa. Per la realizzazione di questa fase, la Fondazione dovrà coordinare la propria attività con i competenti organi della Pubblica Amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nella progettazione e nella creazione della BEIC, provvedendo altresì al monitoraggio delle varie fasi di realizzazione della BEIC, nonché alla stipulazione di convenzioni, contratti e altri accordi necessari;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi;
- e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di altre biblioteche e strutture bibliotecarie;
- f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo

- ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
  - h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
  - i) istituire premi e borse di studio;
  - j) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
  - k) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
  - l) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
  - m) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
  - n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5 Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

#### **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 7 Fondo di Gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 8**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio approvato e copia della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate ai Fondatori Promotori, unitamente a un rapporto relativo allo stato di avanzamento e ai tempi di realizzazione della BEIC.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile dettati in tema di società di capitali, ove compatibili.

Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà designata dall'organo amministrativo.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore Generale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 9**

### **Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.

## **Art. 10**

### **Fondatori Promotori e Fondatori**

Sono Fondatori Promotori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione ovvero sono stati nominati tali in quella sede.

I Ministeri e le Regioni hanno diritto di assumere la qualifica di Fondatori Promotori anche in secondo tempo. All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione dell'attribuzione dei punti voto ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo.

La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

## **Art. 11**

### **Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

## **Art. 12**

### **Fondatori e Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero, a condizione di reciprocità, ove richiesto.

## **Art. 13**

### **Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio d'Indirizzo delibera, con le modalità di cui al successivo art. 15, l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

#### **Art. 14**

##### **Organi della Fondazione**

1. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, riaffermato anche nell'ambito della normativa concernente le fondazioni cui partecipa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Indirizzo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti

il Direttore generale

2. Gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi.

3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti degli organi collegiali possono essere revocati dai soggetti che li hanno nominati: se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

4. Costituisce Dipartimento della Fondazione la Biblioteca Europea d'Informazione e Cultura, dotata di autonomia didattica e scientifica, nell'ambito dei programmi di attività della Fondazione.

5. L'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca saranno informati a principi di autonomia ed efficienza e coordinati con le altre componenti d'indirizzo e amministrative della Fondazione.

#### **Art. 15**

##### **Consiglio di Indirizzo**

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore a tre.

2. La composizione è la seguente:

- un membro nominato da ciascuno dei Fondatori Promotori; qualora un Fondatore Promotore sia titolare di una percentuale di punti voto,

- determinata ai sensi dell'art. 16, pari al 10% o pari ad un suo multiplo, avrà diritto alla nomina di un altro membro per ogni multiplo determinato;
- uno nominato da ciascun Fondatore;
  - una quota di membri non superiore a 1/3 dei componenti dell'intero Consiglio scelti tra i Partecipanti, secondo i criteri e nel numero stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo con proprio regolamento;
  - un rappresentante eletto dall'Assemblea degli Utenti della Biblioteca, ove questa venga costituita secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Indirizzo con proprio regolamento.

3. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

In caso di revoca o decadenza di tutti i membri rappresentanti i Fondatori Promotori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

4. Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i.

5. Il Consiglio d'Indirizzo, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della fondazione, verifica i risultati della gestione amministrativa.

6. In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale della Fondazione, unitamente alle proposte in merito agli obiettivi e ai programmi;
- determinare i poteri di amministrazione e di gestione delegabili al presidente e/o ad altri propri componenti;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi del presente Statuto e procedere alla loro nomina;
- approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di cui all'art. 4 lett. a), nonché procedere al monitoraggio delle varie fasi di realizzazione della BEIC;
- nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare ed eventualmente revocare il Direttore Generale della Fondazione, secondo le modalità previste al successivo art. 18, determinandone contestualmente i poteri, la qualifica, la durata del rapporto, la retribuzione;
- nominare ed eventualmente revocare il Direttore della BEIC, determinandone contestualmente le funzioni, la qualifica, la durata del rapporto, la retribuzione. Il Direttore della BEIC deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza in materia bibliotecaria e nei settori di attività della BEIC. La delibera di nomina deve far constatare la presenza

- dei requisiti posseduti.
- nominare i membri del Comitato Scientifico, con funzione consultiva, determinandone durata della carica e funzioni;
  - deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  - approvare i regolamenti interni.

Sono adottate con il voto favorevole del 60 % dei punti/voto assegnati le deliberazioni concernenti:

- la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- la nomina del Direttore Generale della Fondazione e del Direttore della BEIC;
- le operazioni straordinarie sul patrimonio, anche attinenti alla dotazione;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti a norma del precedente art. 13;

Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75 % dei punti voto assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- lo scioglimento della fondazione.

7. Ai membri del Consiglio di Indirizzo e al Presidente della Fondazione spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

## **Art. 16**

### **Convocazione e quorum**

1. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

2. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio, provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

5. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.



7. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

8. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

10. Per le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- b) la nomina del Direttore Generale della Fondazione e del Direttore della BEIC;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti di cui al precedente art. 13

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto assegnati.

Per le deliberazioni concernenti:

- e) l'approvazione delle modifiche statutarie
- f) lo scioglimento della fondazione,

la riunione del Consiglio di Indirizzo è considerata valida con la presenza del 75 % dei punti voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori.

11. I punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.

12. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

13. Nel caso delle deliberazioni di cui ai punti e) ed f) il Presidente dà comunicazione documentata trenta giorni prima della convocazione dal Consiglio di Indirizzo ai soggetti Fondatori Promotori.

14. L'attribuzione dei punti/voto, è aggiornata periodicamente sulla base dei contributi in beni, diritti o servizi apportati da ciascun Fondatore e da ciascun Partecipante.

15. Al rappresentante dell'assemblea degli utenti, una volta insediato, è

attribuito un numero di punti voto fissato dal regolamento di cui al precedente art.15 che norma le modalità di elezione, comunque non inferiore al 5 % dei punti/voto.

16. Entro il Consiglio di Indirizzo, qualora né il Presidente né alcuno dei membri e dei Revisori dei conti si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun membro ed ai Revisori dei conti, il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con le maggioranze previste e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservati agli atti della Fondazione.

17. Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette ai Revisori dei conti, onde consentire agli stessi di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dei Revisori dei conti, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione.

18. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo ed al Collegio dei Revisori dei conti, e trascritta tempestivamente a cura del Consiglio di Indirizzo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dei Revisori;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

19. I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

## **Art. 17** **Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo e il Comitato scientifico.
2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed esercita i poteri di amministrazione e gestione che gli siano delegati dal Consiglio di indirizzo.
3. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
5. Il Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio d'Indirizzo e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti e comunque entro i successivi 30 giorni.
6. Il Presidente può convocare i Partecipanti alla Fondazione in riunione plenaria ove vengono deliberati pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
7. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Vicepresidente.

## **Art. 18**

### **Il Direttore generale della Fondazione**

1. Il Direttore Generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi culturali nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti.
2. Il Direttore Generale della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione che gli sono conferite dal Consiglio di indirizzo e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo; il Direttore Generale svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della fondazione, tenendo comunque conto dei poteri di gestione e d'amministrazione conferiti dal Consiglio di Indirizzo, al Presidente, al Vice Presidente o ai singoli Consiglieri.
3. In particolare, sulla base delle indicazioni espresse dal Direttore della Biblioteca per ogni materia riguardante le funzioni, l'organizzazione, i beni e i servizi di natura bibliotecaria, il Direttore generale :
  - predisporre i programmi e gli obiettivi, da proporre ogni anno all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo, in allegato al bilancio di

- previsione;
- dispone in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili;
  - predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
  - individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

#### **Art. 19**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dai Fondatori Promotori con deliberazione assunta a maggioranza, assicurando un componente effettivo al Ministero per i Beni e Attività Culturali e uno al Comune di Milano.

2. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

5. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 20**

##### **Clausola Arbitrale**

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, in quanto compromettibili, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

#### **Art. 21**

##### **Scioglimento**

1. In tutti i casi di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

2. In ogni caso di scioglimento, estinzione e trasformazione, i beni mobili ed immobili affidati in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 22**

**Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

**Art. 23**

**Norma Transitoria**

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
2. Fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo, l'attribuzione dei punti voto in seno al Consiglio d'Indirizzo sarà stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione e a ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.